

CAMERA DEI DEPUTATI N. 938

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, CURCI, ARTIOLI, SEPPIA, CRESCO,
BARBALACE, FIANDROTTI, DIGLIO, DEMITRY**

Presentata il 16 luglio 1987

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 aprile 1980, n. 127, nel dettare norme per una nuova disciplina del trattamento previdenziale per le ostetriche, ha previsto (articolo 1, secondo comma) lo scioglimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche ed il passaggio della relativa gestione e del personale all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici (ENPAM).

In sede di attuazione di tale legge, sono emersi problemi di ordine finanziario essenzialmente connessi alla sperequazione esistente fra pensionandi e pensionati, al costo della gestione, ed anche all'elevazione del trattamento previdenziale se pur a livelli molto modesti, alla restituzione dei contributi in caso di op-

zione per le ostetriche che sono assicurate ad altra forma di previdenza obbligatoria esonerativa e sostitutiva con esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Ente per le iscritte all'albo professionale.

Dalla considerazione di detti problemi, oltre che dalla circostanza che il semplice passaggio all'ENPAM della gestione ENPAO non avrebbe in ogni caso risolto la questione e i problemi della normativa pensionistica per le ostetriche, è nata l'esigenza di prorogare il suddetto termine, che è scaduto da molti mesi, in attesa che si potesse pervenire ad una soluzione innovativa rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 127 del 1980, che ha dimostrato la sua limitatezza dato che a suo tempo avevamo evidenziato essere una scelta non idonea alla soluzione il passaggio all'ENPAM.

A tale esigenza si tende rispondere con la presente proposta di legge, le cui linee fondamentali sono improntate ai seguenti principi:

conferma allo scioglimento dell'ENPAO;

erogazione dei trattamenti pensionistici maturati presso l'ENPAO da parte della cassa per le pensioni ai sanitari amministrata dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

iscrizione alla cassa per le pensioni ai sanitari presso gli istituti di previdenza sia delle nuove ostetriche libere professioniste che di quelle già iscritte all'ENPAO.

Entrando nel merito delle singole disposizioni, va rilevato come con l'articolo 1 si prevede:

l'ulteriore proroga al 30 giugno 1988 del termine per lo scioglimento dell'ENPAO (comma 1);

l'accollo alla cassa per le pensioni ai sanitari dei trattamenti pensionistici maturati presso l'ENPAO anteriormente al 1° gennaio 1985;

il rinvio, per quanto riguarda la determinazione della misura delle pensioni alle ostetriche, all'importo corrisposto dalla cassa per le pensioni ai sanitari presso gli istituti di previdenza dal fondo sociale INPS, di cui alle disposizioni contenute nella legge n. 127 del 1980 (comma 3);

la conferma dell'aggancio, per la perequazione automatica delle pensioni anzidette, ai criteri vigenti per la cassa dei sanitari degli istituti di previdenza (comma 4).

Il successivo articolo 2 prevede:

l'iscrizione obbligatoria alla cassa per le pensioni dei sanitari degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1° luglio 1985, di tutte le ostetriche iscritte all'albo

professionale ed esercenti la libera professione, e cioè sia delle ostetriche libere professioniste iscritte all'albo dopo tale data, sia di quelle libere professioniste già iscritte all'ENPAO (comma 1);

la restituzione a tutte le iscritte all'ENPAO alla data del 30 giugno 1985 dei contributi versati, maggiorati degli interessi a tasso legale (comma 2);

il riscatto presso la cassa per le pensioni dei sanitari con oneri a carico delle interessate, degli anni di iscrizione presso l'ENPAO (comma 3).

Relativamente a tale ultima disposizione va evidenziato come la stessa sia intesa a consentire alle interessate, ove lo ritengano, di ricostituire la propria posizione assicurativa presso la nuova gestione per un numero di anni ovviamente non superiore a quello di iscrizione presso l'ENPAO.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 2 disciplina la restituzione dei contributi versati all'ENPAO dalle ostetriche che, in base alle disposizioni preesistenti, pur avendo già maturato un trattamento pensionistico, hanno potuto, in quanto esercitanti ancora la libera professione, continuare a versare contributi ai fini di una rivalutazione del trattamento stesso.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 prevedono il prolungamento della durata in carica del commissario straordinario liquidatore per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni previste dalla legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985 (comma 1), il trasferimento agli istituti di previdenza del patrimonio netto risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione (comma 2) ed al medesimo ente del personale dell'ente disciolto (comma 3).

Con l'ultimo articolo si provvede ad abrogare espressamente — in quanto incompatibile con la soluzione adottata dal presente provvedimento, che ha posto a carico della cassa per le pensioni dei sanitari i trattamenti pensionistici da ero-

gare alle ostetriche — il quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 127 del 1980, il quale prevede che i trattamenti pensionistici aventi decorrenza immediatamente successiva allo scioglimento dell'ENPAO | avrebbero dovuto garantire un trattamento minimo pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni dell'INPS, nonché ogni altra norma incompatibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, prorogato al 31 marzo 1984 dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988.

2. I trattamenti pensionistici liquidati dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche anteriormente al 1° luglio 1985 sono posti a carico, a decorrere da tale data, della cassa per le pensioni dei sanitari degli istituti di previdenza.

3. La misura delle pensioni erogate dalla cassa per le pensioni dei sanitari degli istituti di previdenza ai sensi del comma 2 è determinata in base alle disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, ed in ogni caso nell'importo pari alla pensione sociale di cui al fondo sociale INPS.

4. Le pensioni erogate alle ostetriche dalla cassa dei sanitari a norma del presente articolo sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le pensioni erogate dalla cassa per le pensioni dei sanitari degli istituti di previdenza.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 1988 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla cassa per le pensioni dei sanitari degli istituti di previdenza. Sono escluse dall'iscrizione alla

predetta cassa le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1985 ivi comprese quelle che hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione presso l'ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al predetto ente entro il 30 settembre 1988.

3. Le ostetriche iscritte alla cassa per le pensioni dei sanitari degli istituti di previdenza ai sensi del comma 1 del presente articolo possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda da presentare entro il 30 giugno 1988, un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche mediante versamento, entro 60 giorni dalla richiesta, dei contributi vigenti nella cassa sanitari stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato maggiorati degli interessi al tasso legale. Il versamento previsto può, a domanda, essere rateizzato sino ad un limite pari agli anni riscattati.

4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1985, che proseguano l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione alla cassa dei sanitari di cui al presente articolo ed hanno diritto a domanda, da presentare entro il 31 dicembre 1988, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano già dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da tale comma.

ART. 3.

1. Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza

ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento dei compiti attribuitigli con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1983, resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge che devono comunque essere portate a termine non oltre il 30 dicembre 1988.

2. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione è trasferito alla cassa per le pensioni dei sanitari degli istituti di previdenza.

3. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è trasferito, secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro con decorrenza 1° luglio 1988.

ART. 4.

1. È abrogato, in particolare, il quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.